

Decreto-legge del 18/10/2012 n. 179

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19/10/2012 - supplemento ordinario

Articolo 29 bis

Art. 29-bis (Incentivi in regime «de minimis» all'investimento in start-up innovative)

Articolo 29 bis -

Art. 29-bis (Incentivi in regime «de minimis» all'investimento in start-up innovative)

In vigore dal 18/12/2024

Modificato da: Legge del 16/12/2024 n. 193 Articolo 31

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 29, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o piu' start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative, purché l'investimento non produca una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di governance. Il diritto alla detrazione non sussiste se il contribuente è anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente ovvero anche attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25 per cento dell'investimento portato a beneficio .

1-bis. la percentuale di cui al comma 1 è incrementata al 65 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole start-up innovative fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento. La detrazione è concessa ai sensi del [Regolamento \(UE\) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013](#) sugli aiuti de minimis.

3. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali, salvi i casi indipendenti dalla volontà del contribuente. La detrazione matura, in caso di investimenti in convertendo, a decorrere dalla data della disposizione di bonifico alla start-up della somma investita con causale "versamento in conto aumento di capitale", a condizione che la somma sia iscritta a riserva patrimoniale .

[Torna al sommario](#)